

(N. 1356)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1960)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1956

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga
nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.

Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun

capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.

Art. 2.

In deroga al 1° comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5.000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.